

Partner di



A tutti i sigg.ri Clienti
Loro sedi

Dott. Sandro Guarnieri
Dott. Marco Guarnieri
Dott. Corrado Baldini
Dott. Paolo Fantuzzi

Reggio Emilia, lì 22/12/2023

Dott.ssa Clementina Mercati
Dott.ssa Sara Redeghieri
Dott.ssa Federica Lusenti
Dott. Paolo Caprari
Dott.ssa Beatrice Cocconcelli
Dott. Daniele Pecora
Dott.ssa Veronica Praudi
Dott.ssa Martina Carobbi

CIRCOLARE N. 66/2023

Approfondimento

Avv. Francesca Palladi

Oggetto: Quando vanno iscritte tra le rimanenze le merci in viaggio

Il Principio contabile OIC 13 precisa che il momento a partire dal quale un bene può essere incluso nel magazzino coincide con quello in cui l'azienda assume i rischi e i benefici connessi allo stesso. Il trasferimento dei rischi e dei benefici avviene di solito col trasferimento della proprietà secondo le modalità contrattualmente stabilite. Se, in virtù di specifiche clausole contrattuali, non vi è coincidenza tra la data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici e la data in cui viene trasferito il titolo di proprietà, prevale la data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici.

Il momento del passaggio dei rischi è individuato in modo inequivocabile dal termine di resa *Incoterms (International Commercial Terms)* ove lo stesso sia stato indicato in modo chiaro e completo nel contratto. Gli *Incoterms* attualmente in vigore sono stati approvati dalla Camera di Commercio Internazionale nel 2019 e sono operativi dal 2020 (si veda la tabella allegata tratta dalla Camera di Commercio Internazionale).

A fine esercizio si pone il problema dell'inventariazione delle merci già spedite dal venditore, ma non ancora pervenute all'acquirente (ancora in viaggio), con la necessità di individuare, in base agli *Incoterms*, il soggetto a carico del quale sussistono i rischi e i benefici contrattualmente previsti.

Facciamo alcuni esempi:

1) nel 2023 A vende a B con la clausola *ex works* (o Franco Fabbrica) merce messa a disposizione di B entro il 31 dicembre, ma che B riceve nel proprio stabilimento nel 2024; al 31.12.2023 i rischi sono già passati a B e, quindi, la

SGB & Partners

Sede legale
Via Meuccio Ruini, 10
42124 Reggio Emilia
CF e Piva 01180810358

Tel. +39 0522 941069
Fax +39 0522 941885
Mail info@sgbstudio.it
Web www.sgbstudio.it

merce non va inventariata da A ma da B;

- 2) nel 2023 A vende a B con la clausola DAP (*Delivered at Place* ovvero Reso nel Luogo) merce che B riceve nel 2024; al 31.12.2023 i rischi sono ancora a carico di A che pertanto dovrà inventariare la merce nel proprio magazzino.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

SGB & Partners - Commercialisti

SGB & Partners

Sede legale
Via Meuccio Ruini, 10
42124 Reggio Emilia
CF e Piva 01180810358

Tel. +39 0522 941069
Fax +39 0522 941885
Mail info@sgbstudio.it
Web www.sgbstudio.it



Partner di



LawOneTax

SGB & Partners

Sede legale

Via Meuccio Ruini, 10

42124 Reggio Emilia

CF e Piva 01180810358

Tel. +39 0522 941069

Fax +39 0522 941885

Mail info@sgbstudio.it

Web www.sgbstudio.it



Partner di



LawOneTax

SGB & Partners

Sede legale

Via Meuccio Ruini, 10

42124 Reggio Emilia

CF e Piva 01180810358

Tel. +39 0522 941069

Fax +39 0522 941885

Mail info@sgbstudio.it

Web www.sgbstudio.it